

**ACCORDO TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEI MEDICI SPECIALIZZANDI AI SENSI DELLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.**

la Regione del Veneto (CF.80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, in persona del Presidente, Dott. _____;

E

l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (di seguito denominata Università), con sede legale in Catanzaro, Campus Universitario, Viale Europa, Loc. Germaneto, codice fiscale n. 97026980793, rappresentata dal Rettore, Prof. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ove sopra;

Premesso che:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 547 e ss. - come modificata dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, e ss.mm.ii. dispone quanto segue:
 - a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;



0c2774f6



- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- in attuazione della predetta L. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso il S.S.R. di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro;
- pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica purché risulti definito l'accordo tra la Regione Veneto e l'Università, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- la formazione teorica compete alle università mentre la formazione pratica si svolge presso l'azienda sanitaria presso la quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché accreditata ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999 s.m.i.;
- con nota prot. n. 20/20/CR6b/C7 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha deliberato i "Contenuti minimi atti a dare uniformità al testo di Accordo Regione/Provincia autonoma e Università per l'assunzione di specializzandi medici ex l. 145/2018";

si conviene quanto segue:

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L'Università di Catanzaro (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".
3. le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale, dei medici iscritti a Scuole di Specializzazione dell'Università, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, che sono utilmente collocati nelle graduatorie di cui al c. 547, dell'art. 1, della l. 145/2018;



4. Per gli specializzandi dell'Università l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione dell'Università, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999.

Nelle more dell'ampliamento della rete formativa delle scuole di specializzazione, l'assunzione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie le cui strutture operative non sono accreditate ma che tuttavia posseggono i requisiti previsti dall'allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, attestati dal direttore sanitario e previo parere positivo del Consiglio della scuola di pertinenza, sulla base di un progetto di stage coerente con il percorso di formazione del medico specializzando assunto.

5. Il medico specializzando assunto è inquadrato con qualifica dirigenziale e al suo trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza. I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. In particolare, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica ad opera del Consiglio della scuola, e non è necessariamente legata ai passaggi di anno. Essi andranno comunicati alle direzioni sanitarie delle aziende stesse e formalizzati in appositi documenti/procedure entro 15 giorni dalla richiesta formulata dalle stesse direzioni sanitarie.
6. Le aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il "tutoraggio", svolto dai dirigenti medici della struttura interessata, nelle forme indicate dal regolamento delle Scuole di specializzazione, d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.
7. Lo specializzando medico svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. L'attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
8. Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:
 - stipendio tabellare;
 - indennità di specificità medica;
 - indennità di esclusività;
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.



9. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.
10. È demandato all'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica il monitoraggio sull'attuazione del presente accordo e l'eventuale formulazione, alla Regione e alle Università, di proposte migliorative che dovessero apparire opportune sulla base dell'attuazione stessa e alla luce di eventuali novità normative.
11. Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'Imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università.

Letto, sottoscritto digitalmente

Regione del Veneto
Il Presidente

Università degli Studi Magna
Graecia di Catanzaro
Il Rettore



0c2774f6

